

La presente deliberazione n. 62 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R.

dal 24 LUG. 2015.

Matera, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE  
(dott. Francesco D'Onofrio)

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

MATERA

L'anno duemila-quin dici, il giorno ventiquattro del mese di Luglio, l'Amministratore Unico dell'Azienda, dott. Vito Lupo, nominato con decreto della Presidenza del Consiglio Regionale n. 19 dell'1.7.2014, assistito dal Direttore, dott. Francesco D'Onofrio, con funzioni e competenza anche segretariale, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 62/2015 DEL 24 LUG. 2015

**OGGETTO:** contestazione richiesta INPS di versamento dei contributi ex INADEL per il periodo 16-7-1996/31-12-2011. *Conferimento incarico legale al Prof. Avv. Domenico Garofalo.*

**FORMULAZIONE DI PARERI:**

Il Direttore, dott. Francesco D'Onofrio: parere di regolarità tecnica favorevole Francesco D'Onofrio

**PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA'**

Il Direttore  
(dott. Francesco D'Onofrio)

## L'AMMINISTRATORE UNICO

**PRESO ATTO** che è pervenuta all'ATER di Matera, tramite PEC, acquisita al prot. ATER n. 7792 del 19-6-2015, nota dell'INPS di Matera, che, richiamando tutta la pregressa corrispondenza, chiede all'Azienda il versamento dei contributi ex INADEL, per il periodo 16/07/1996 – 31/12/2011, per l'importo di € 1.029.083,20, oltre sanzioni civili;

**RITENUTO** che la suddetta nota INPS sia contestabile, almeno per i seguenti motivi:

- l'imponibile CPDEL a cui fa riferimento la medesima nota comprende anche le voci accessorie e non coincide, pertanto, con l'imponibile ex INADEL;
- la somma richiesta dall'INPS si riferisce anche a coloro che sono cessati nel periodo 1996/2011 (cui il TFR è stato già liquidato dall'ATER di Matera con la procedura di cui all'art. 2120 del codice civile);
- i dipendenti attualmente in servizio, che hanno ottenuto anticipazione del TFR nel periodo 1996/2011, si ritroverebbero a percepire (nell'eventualità di versamento contributivo all'INPS) il TFS per un periodo in cui hanno già fruito del relativo trattamento;
- nell'ipotesi di versamento dei contributi ex INADEL, così come richiesto dall'INPS con la nota del 19-6-2015, si andrebbe a determinare disparità di trattamento tra coloro che sono attualmente in servizio e coloro che hanno già percepito il trattamento di fine rapporto alla cessazione del rapporto di lavoro;
- la normativa in materia è diversa a seconda del periodo di assunzione del dipendente;
- non vi sono ancora indicazioni da parte del competente istituto previdenziale sulla gestione della quota di TFR accantonata con la procedura di cui all'art. 2120 del codice civile;
- è possibile invocare la prescrizione di periodi pregressi;
- non pare possibile effettuare iscrizioni retroattive alla cassa ex INADEL;

**TENUTO CONTO** che in considerazione della complessità della materia di cui sopra, occorre procedere all'affidamento di un incarico legale finalizzato allo svolgimento della relativa attività stragiudiziale, ed in subordine, in caso di esito negativo, alla costituzione in giudizio dinanzi alla competente autorità per la tutela dell'interesse dell'Azienda;

**RILEVATO** che nella fattispecie in esame vi sono i presupposti e le condizioni, secondo la normativa vigente, per l'affidamento di incarico legale a soggetto esterno dell'amministrazione;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere all'affidamento dell'incarico all'Avv. Domenico Garofalo, professore ordinario in diritto del lavoro nell'Università degli studi di Bari, di estrema competenza e di assoluta garanzia in ordine alla conoscenza della materia in esame;

**ATTESA** l'urgenza di provvedere;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica del Direttore;

**VISTO** il parere favorevole del Direttore sulla legittimità del presente atto

## DELIBERA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di affidare all'Avv. Domenico Garofalo, professore ordinario in diritto del lavoro nell'Università degli studi di Bari, l'incarico legale per la definizione in via stragiudiziale della vicenda meglio specificata in premessa;
3. Di approvare l'allegato schema di convenzione con il professionista incaricato;
4. Di demandare ad apposita determinazione direttoriale l'assunzione del relativo impegno di spesa, da liquidare solo a fronte dell'effettivo svolgimento dell'attività ed a seguito di emissione di regolare fattura da parte del medesimo professionista;
5. Di riservare, altresì, ad apposita e separata deliberazione, nell'ipotesi di esito negativo dell'azione stragiudiziale, la costituzione in giudizio dinanzi alla competente autorità per la difesa dell'Azienda ed il contestuale mandato al Prof. Avv. Domenico Garofalo;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE  
(dott. Francesco D'Onofrio)

L'AMMINISTRATORE UNICO  
(dott. Vito Lupo)